

Publicato il 09/02/2024

N. 00325/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03018/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2022, proposto da
CELLNEX ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ammirati e Marco Bellante, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Salvemini, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio in Milano, Piazza L. V. Bertarelli, n. 1;

PARCO LURA-CONSORZIO, in persona del legale rappresentante p.t., non
costituito in giudizio;

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in
giudizio;

nei confronti

WIND TRE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in
giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento autorizzativo con prescrizioni del Comune di Caronno Pertusella, di cui al verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 del 26 agosto 2022, recante oggetto «Cellnex Italia SpA con sede legale in Roma – Via Cesare Giulio Viola n. 43, Wind Tre SpA con sede legale in Rho –Largo Metropolitana n. 5. Procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione per installazione nuovo impianto di teleradiocomunicazione di potenza 992 watt, ex art. 87, d.lgs 259/03 e d.lgs 207/21»;

dell'art. 29, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura;

di tutti gli altri atti e pareri, presupposti, connessi e/o comunque consequenziali, ancorché non conosciuti e, in particolare, della nota del Settore Urbanistica e Edilizia Privata prot. n. 20818 del 17 agosto 2022 e della nota del Consorzio Parco del Lura prot. n. 20982 del 19 agosto 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caronno Pertusella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 20 giugno 2022, Cellnex Italia s.p.a. e Wind TRE s.p.a. hanno presentato al Comune di Caronno Pertusella un'istanza ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, al fine di realizzare una infrastruttura di telecomunicazione (stazione radio base) su un fondo sito nel territorio del medesimo Comune, identificato catastalmente al foglio 1, mappale 283.

Il Comune ha quindi indetto una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14 e seguenti della

legge n. 241 del 1990, al cui esito è stato formato il verbale del 26 agosto 2022 con il quale si è preso atto che la stessa conferenza di servizi ha autorizzato la realizzazione dell'impianto imponendo però una prescrizione avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di miglioria forestale o, in alternativa (qualora tale progetto sia di impossibile realizzazione), il versamento di una somma di danaro pari ad euro 298.674,21 al Consorzio del Parco del Lura.

Con il ricorso in esame viene principalmente impugnato questo verbale nella parte in cui impone la suddetta prescrizione. Viene altresì impugnato l'art. 29, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura, norma sulla base della quale è stata adottata la prescrizione avversata.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Caronno Pertusella.

La Sezione, con ordinanza n. 1377 del 22 novembre 2022, ha fissato l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Nel corso del giudizio le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 5 dicembre 2023.

Deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di irricevibilità del ricorso in quanto non sarebbe stata tempestivamente impugnata la norma contenuta nell'art. 29, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura.

Ritiene il Collegio che questa eccezione sia infondata per le ragioni di seguito esposte.

Il citato art. 29 comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura contiene una disposizione generale ed astratta non autonomamente lesiva che, proprio perché tale, può essere impugnata solo unitamente al provvedimento applicativo che di essa dà attuazione. Si richiama a questo proposito il principio giurisprudenziale che, in

materia di impugnazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, distingue fra disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, le quali sono immediatamente lesive e debbono perciò essere immediatamente impugnate, e disposizioni di natura regolamentare suscettibili di ripetuta applicazione, le quali esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono perciò formare oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest'ultimo (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, ad. gen., 6 giugno 2012, n. 3240).

Nel caso concreto, come verrà subito chiarito, il provvedimento lesivo è il verbale conclusivo della conferenza di servizi il quale, facendo applicazione della norma di Piano, ha determinato l'arresto procedimentale del procedimento avviato a seguito dell'istanza del 20 giugno 2022, imponendo alla ricorrente le prescrizioni in questa sede avversate. Non ha invece alcun rilievo la comunicazione di avviso di avvio del procedimento del 18 giugno 2021 e ciò in quanto, al di là di ogni altra considerazione, trattasi di atto emesso nel corso di un diverso procedimento avviato a seguito di diversa precedente istanza, seppur identica a quella oggetto del presente giudizio.

Si deve pertanto affermare che, siccome l'impugnazione diretta contro il verbale conclusivo della conferenza di servizi è tempestiva, anche l'impugnazione diretta contro la norma di Piano deve ritenersi tempestiva.

Va per queste ragioni affermata l'infondatezza dell'eccezione.

Deve essere altresì respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad ottenere l'annullamento del verbale della conferenza di servizi del 20 giugno 2022 il quale, a dire dell'Amministrazione resistente, avrebbe natura di atto endoprocedimentale privo di efficacia lesiva.

Anche questa eccezione è infondata in quanto il verbale del 20 giugno 2022 stabilisce espressamente che si procederà all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi solo dopo che la

ricorrente avrà provveduto ad ottemperare alle prescrizioni con esso impartite. E' pertanto evidente che esso determina un definitivo arresto procedimentale lesivo dell'interesse della ricorrente a non sottostare alle suddette prescrizioni.

Ciò stabilito, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento la censura, contenuta nell'unico motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 259 del 2003.

In proposito si osserva quanto segue.

Come anticipato, il ricorso in esame ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune di Caronno Pertusella, pur accogliendo la domanda formulata da Cellnex Italia s.p.a. e Wind TRE s.p.a. volta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base, ha imposto la prescrizione di realizzare un progetto di migloria forestale o, in alternativa, di versare al Parco del Lura una somma di danaro. Questa prescrizione trova fondamento nell'art. 29, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura il quale stabilisce appunto che, in caso sia proposta istanza di installazione di una stazione radio base da localizzarsi al di fuori del perimetro del bosco ovvero che non comporti la trasformazione del bosco stesso, l'operatore richiedente è tenuto ad attuare un piano di migloria forestale da eseguire su una superficie di raggio pari ad una volta e mezza l'altezza dell'impianto; ovvero, in caso di indisponibilità dell'area necessaria, ad erogare <<...una somma corrispondente alla triplicazione del Valore Agricolo Medio, oltre al costo di migloria forestale e alla sua manutenzione per il quinquennio successivo... >>.

In base a questa disposizione, alla ricorrente è stato imposto di realizzare un progetto di migloria forestale su un'area avente superficie pari a 9.487,04 mq., ovvero di versare una somma di danaro pari ad euro 298.674,21.

Come è agevole rilevare, queste prescrizioni integrano la figura della prestazione patrimoniale imposta che, in base all'art. 23 Cost., deve

necessariamente avere base legislativa.

Il Collegio deve a questo punto osservare che, non solo nessuna norma di rango primario consente ai comuni di imporre le sopra descritte prestazioni agli operatori che propongono istanza di autorizzazione per la realizzazione di stazioni radio base, ma addirittura l'art. 54, primo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003 vieta espressamente la possibilità di imporre ai suddetti operatori qualsiasi onere diverso da quelli previsti dallo stesso decreto ovvero da quelli eventualmente dovuti per l'occupazione di aree pubbliche.

Stabilisce invero la norma appena richiamata che «Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178...».

A questo riguardo deve essere altresì richiamato l'art. 12, terzo comma, del d.lgs. n. 33 del 2016, il quale a sua volta chiarisce inequivocabilmente che l'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione (spese relative al rilascio del parere ambientale), restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.

Risulta pertanto palese, in tale quadro, il contrasto dell'art. 29, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Attuazione del

Parco del Lura, nonché dell'atto principalmente impugnato che dà attuazione a tale norma, con le disposizioni che sono state appena illustrate.

Deve essere conseguentemente ribadita la fondatezza della censura in esame.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'art. 29, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura nonché del verbale della conferenza di servizi del 26 agosto 2022 nella parte in cui impone le prescrizioni in questa sede avversate.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Caronno Pertusella e il Parco Lura-Consorzio in solido fra loro al rimborso delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che vengono liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Ada Russo, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL PRESIDENTE
Maria Ada Russo

IL SEGRETARIO